

Roma, 2 febbraio 2016

Oggetto: sulla possibilità di ottenere la rimessione in termini, o comunque la reviviscenza degli effetti, in relazione a domande di riscatto presentate in passato e rinunciate, tenuto conto dell'entrata in vigore della norma interpretativa contenuta nell'art. 1, comma 280, della legge di stabilità per il 2016, in materia di effetti del riscatto sul massimale contributivo.

E' stato chiesto di sapere se, a seguito della norma interpretativa in materia di effetti del riscatto sul massimale contributivo, contenuta nel comma 280 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, i magistrati possano essere rimessi in termini, o comunque chiedere la reviviscenza degli effetti, rispetto a domande di riscatto della laurea presentate in passato e rinunciate dopo aver ottenuto il conteggio del relativo onere.

Ciò al fine di perfezionare il riscatto alla data odierna, ma calcolandone l'onere (e determinandone gli effetti) in base alla situazione esistente al momento delle suddette domande, anziché in base alle più onerose condizioni attuali.

Abstract: in base ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza in materia di riscatto, la rinuncia ad una precedente domanda di riscatto della laurea non può essere successivamente revocata, neppure in base a nuove valutazioni circa la convenienza del riscatto determinate da fatti o norme sopravvenute. Ne consegue che, una volta perfezionata la rinuncia, non è possibile far rivivere gli effetti della domanda rinunciata, essendo invece possibile presentare una nuova domanda, il cui onere verrà calcolato in base alla situazione esistente al momento della sua presentazione (così come gli effetti, anche sul massimale, si produrranno dalla data della nuova domanda).

Questi principi sono applicabili anche al caso di specie, nel quale la sopravvenuta valutazione di convenienza del riscatto è stata determinata dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 280, della l. n. 208/2015. Tanto più tenuto conto che tale norma, nel prevedere che il comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 si interpreta nel senso che il riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 esclude l'applicazione del massimale contributivo (dal mese successivo alla domanda), ha una portata genuinamente "interpretativa" e non anche innovativa, tanto è vero che gli Enti previdenziali, già in base alla norma interpretata, hanno sempre ritenuto che il riscatto producesse gli effetti indicati dalla norma interpretativa.

Resta ferma la possibilità, per i magistrati interessati, di presentare una nuova domanda di riscatto, il cui onere sarà determinato in base alla situazione a tale momento (così come l'esclusione del massimale opererà dal mese successivo alla nuova domanda).

La nuova domanda di riscatto può avere ad oggetto lo stesso periodo della precedente domanda, ovvero anche un periodo diverso e più breve, considerata la possibilità, prevista dalla legge, di riscattare soltanto in parte il periodo della laurea (pur senza stabilire quale sia il periodo minimo e, in particolare, se sia possibile riscattare un periodo inferiore all'anno).

1. Il quesito è stato sollevato da diversi magistrati entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1996 – soggetti per legge al c.d. massimale contributivo - i quali, avendo in passato rinunciato a dare seguito alla domanda di riscatto del periodo di laurea collocato anteriormente al 1° gennaio 1996, avendone valutato eccessivo l'onere, attualmente intenderebbero invece ripensare quella scelta alla luce della norma “*interpretativa*” di cui all’art. 1, comma 280, della l. n. 208/2015, in base alla quale il riscatto di periodi collocati prima del 1° gennaio 1996 esclude l’applicazione del massimale contributivo a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto.

In sostanza, i magistrati in questione intendono sapere se la citata norma “*interpretativa*” costituisca un fatto nuovo e sopravvenuto tale da consentire un ripensamento della scelta effettuata a suo tempo, in modo da poter far rivivere la precedente domanda di riscatto e non essere costretti a presentare una nuova domanda, la quale comporterebbe un onere maggiore in quanto calcolato in base alle attuali condizioni di reddito e di età (oltre a determinare l’esclusione del massimale soltanto dal mese successivo alla nuova domanda).

In altri termini, i magistrati in questione intenderebbero far valere l’argomento per il quale, se a suo tempo avessero potuto valutare gli effetti del riscatto sul massimale contributivo – ritenuti “favorevoli” agli interessati - non avrebbero rinunciato alle domande a suo tempo presentate.

Così riassunti i termini della questione, la soluzione al quesito va ricercata considerando, anzitutto, le norme e i principi in materia di riscatto, onde verificare se e a quali condizioni sia, in astratto, possibile una reviviscenza degli effetti di domande di riscatto già rinunciate.

In caso di risposta affermativa, occorrerebbe verificare se la norma interpretativa, sopra citata, rientri nelle ipotesi che consentirebbero di far rivivere gli effetti della domanda rinunciata.

2. Sotto il primo profilo, va osservato che la vigente disciplina del riscatto della laurea, contenuta nel d. lgs. n. 184/1997, è piuttosto scarna, limitandosi a prevedere, per quanto qui rileva:

- l’oggetto del riscatto (tutto il periodo della laurea o parte di esso: art. 2, comma 2);

- gli effetti pensionistici (aumento dell'anzianità contributiva anche ai fini del collocamento temporale di tale anzianità e del diritto alla pensione: art. 2, commi 3 e 5 ter);

- le modalità di calcolo dell'onere (retributivo, con il metodo della riserva matematica, se i periodi riscattati sono anteriori al 1° gennaio 1996; contributivo, se i periodi riscattati sono successivi al 1° gennaio 1996: art. 2, commi 4 e 5).

Per quest'ultimo aspetto, la **necessità di calcolare l'onere con riferimento alla situazione al momento della domanda di riscatto è prevista sia per il calcolo contributivo** (riscatto di periodi *post* 1996: art. 2, comma 5, d. lgs. n. 184/1997), **sia per il calcolo retributivo** (cfr. le tabelle e le istruzioni sull'applicazione della riserva matematica di cui al D.M. 19 febbraio 1981 e al D.M. 29 febbraio 1988, come successivamente modificati).

Ciò costituisce il corollario dei principi generali in materia di effetti degli atti negoziali (come si vedrà applicabili anche alla domanda di riscatto) e, comunque, costituisce **principio basilare** imposto da esigenze di certezza del diritto, posto che, diversamente, non sarebbe individuabile con ragionevole certezza un momento congruo al quale riferire i calcoli (considerato anche il lunghissimo tempo impiegato di norma dagli Enti previdenziali per comunicare i calcoli).

3. La disciplina di legge nulla dice riguardo modalità e termini della domanda e del procedimento, né in merito all'eventuale possibilità di rinuncia o revoca della domanda, né in merito alla possibilità di ottenere una rimessione in termini rispetto a domande precedentemente rinunciate o revocate.

Questi aspetti possono, però, essere definiti sulla base della giurisprudenza, ormai consolidata, formatasi riguardo la facoltà di riscatto, che ha come presupposto fondamentale la qualificazione del riscatto come **diritto** (soggettivo) **potestativo** del lavoratore, di **natura negoziale** e di carattere **aleatorio**.

In base a tale presupposto, è stato in particolare affermato che il **termine per l'accettazione** dell'onere del riscatto, comunemente fissato dagli Enti previdenziali in 60 giorni dal ricevimento dei calcoli, deve ritenersi **essenziale** ai sensi dell'art. 1457 Cod. Civ..

Con la conseguenza che **il mancato pagamento nel termine costituisce rinuncia** alla domanda di riscatto e che l'eventuale **pagamento successivo al termine**, come di norma avvertito dagli stessi Enti previdenziali, deve ritenersi come una **nuova domanda**, la quale impone il **ricalcolo** dell'onere alla data della nuova domanda (cfr. per tutte Cass., 20 marzo 2010, n. 5813 e Cass., 23 giugno 2004, n. 11682).

Onde, nei casi indicati nelle richieste pervenute dai magistrati per cui è parere, le domande di riscatto **devono intendersi senz'altro rinunciate**, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dal ricevimento della comunicazione dei calcoli e, presumibilmente, dal termine ivi indicato per il pagamento.

4. La giurisprudenza, in diverse occasioni, ha precisato anche che **la domanda di riscatto**, una volta accettata e **perfezionata** con il pagamento dell'intero onere, è irretrattabile e **non può essere revocata** (salvo che la revoca sia espressamente prevista da una norma di legge), **neppure in caso di fatti o norme sopravvenute che inducano l'interessato a postume e diverse valutazioni circa la convenienza del riscatto**.

In particolare, la revocabilità del riscatto è stata negata **sia** in casi nei quali l'anzianità contributiva acquisita non poteva essere utilizzata in una determinata gestione pensionistica alla quale l'interessato si era successivamente iscritto (cfr. per tutte Cass., 11 novembre 2002, n. 15814; Cass., 19 agosto 1999, n. 8750; Cass., 16 maggio 1998, n. 4945), **sia** in casi nei quali norme sopravvenute avevano reso non conveniente il riscatto, in quanto l'anzianità riscattata aveva determinato l'impossibilità di ottenere il trattenimento in servizio oltre l'età ordinamentale (cfr. Cass., 28 settembre 2007, n. 20378 e C. cost., ord. n. 209 del 13 maggio 1991).

A tali conclusioni la giurisprudenza è giunta valorizzando il carattere negoziale della facoltà di riscatto – che impone di ritenere “consumata” la facoltà una volta esercitata, trattandosi di atto unilaterale recettizio – nonché il suo **carattere aleatorio**, nel senso che il riscatto ha come **causa e scopo** solo quello di **incrementare l'anzianità contributiva** del lavoratore nel sistema cui è iscritto al momento della domanda, **mentre restano soltanto ipotetici** (benché di normale verifica) **gli effettivi benefici pensionistici** che ne potranno conseguire (in tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa e contabile: cfr. T.a.r. Lazio, Sez. I., 27 dicembre 1999, n. 4008 e Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Lombardia, 12 gennaio 1996, n. 130).

Effetti che conseguono obiettivamente alla normativa tempo per tempo vigente, senza che rilevino eventuali aspettative del richiedente in ordine ad una determinata futura utilità della contribuzione acquisita col riscatto (cfr. Cass. n. 151814/2002, citata).

Di talché, in sostanza, il riscatto viene effettuato sulla base delle condizioni di fatto e di diritto vigenti al momento della domanda, ma i contributi da riscatto, una volta versati, produrranno gli effetti che saranno determinati da ogni circostanza di fatto o di diritto sopravvenuta fino al momento del pensionamento, senza che ciò possa consentire di revocare la scelta inizialmente esercitata sulla base di diverse e successive valutazioni circa il venir meno degli effetti sperati (salvo il caso, poco verosimile, di totale annullamento dell'anzianità contributiva maturata col riscatto).

5. Orbene, in base ai principi appena richiamati, **sembra doversi escludere che il lavoratore, dopo aver rinunciato alla domanda di riscatto, possa revocare la rinuncia e far rivivere gli effetti della precedente domanda.**

Ed infatti, posto che la domanda ha natura negoziale e non ne è consentita la revoca, allo stesso modo deve ritenersi preclusa la revoca della rinuncia, in quanto **anche la rinuncia è atto negoziale recettizio.**

Del pari, se la natura aleatoria del riscatto non consente di revocare la domanda (perfezionata) sulla base di valutazioni postume circa la sua convenienza, allo stesso modo **neppure** la rinuncia del riscatto può essere revocata **in base a valutazioni di convenienza determinate da fatti o norme successive.**

Ed invero, come visto, la natura aleatoria del riscatto assegna rilevanza al solo **fatto oggettivo** di aumentare l'anzianità contributiva, ma **non anche alle valutazioni soggettive** circa gli effetti che potranno conseguire a tale aumento, i quali potranno dipendere anche da fatti e norme sopravvenute. Onde, anche per la rinuncia deve escludersi che fatti o norme sopravvenute possano consentirne la revoca in base a postume e diverse valutazioni circa la maggiore o minore convenienza del riscatto a suo tempo richiesto ma rinunciato.

6. Le considerazioni che precedono trovano conferma nella costante regolamentazione attuativa degli Enti previdenziali.

Ed infatti, sia l'ex INPDAP (cfr. la Circolare INPDAP n. 2359/2008 e il messaggio n. 22427/2008), sia l'INPS (cfr. le Circolari n. 29/2008 e n. 42/2009 e i messaggi n. 22427/2008 e n. 2547/2014) prevedono che:

- la domanda di riscatto già perfezionata, con il pagamento dell'intero onere, non può essere rinunciata o revocata;

- il mancato pagamento dell'importo in unica soluzione nel termine stabilito, ovvero il mancato pagamento della prima rata in caso di pagamento rateale, costituisce rinuncia definitiva alla domanda;

- la rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda per lo stesso titolo e periodo, ma in tal caso l'onere del riscatto è rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda;

- in caso di pagamento rateale, il ritardo nel pagamento delle rate successive alla prima, oltre i casi previsti, viene considerato come nuova domanda e comporta la rideterminazione dell'onere del riscatto;

- **in caso di pagamento rateale, è possibile rinunciare al pagamento delle rate residue** (espressamente o tacitamente mediante mancato pagamento delle stesse), **con l'effetto che, in tal caso, si considera riscattato un periodo proporzionale all'importo effettivamente versato.**

7. Orbene, già in base alle superiori considerazioni, deve escludersi che i magistrati per cui è parere possano far rivivere gli effetti di precedenti domande di riscatto della laurea ormai rinunciate, adducendo una rivalutazione della convenienza del riscatto alla luce della sopravvenuta norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 280, della legge n. 208/2015.

E ciò vale a maggior ragione ove si tenga conto che la norma appena citata ha carattere "genuinamente" interpretativo, avendo soltanto esplicitato uno dei possibili significati della norma interpretata, senza quindi innovare l'ordinamento vigente.

In particolare, la norma dispone che *"il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda"*.

Ma l'esclusione del massimale, in caso di riscatto di anzianità anteriori al 1° gennaio 1996, era già deducibile, in primo luogo, dalla norma interpretata, la quale prevede l'applicazione del massimale contributivo per i lavoratori *"privi di anzianità contributiva"* anteriore al 1° gennaio 1996, escludendo quindi il massimale in presenza di qualsiasi anzianità anteriore a tale data.

In secondo luogo, dalle norme sul riscatto, le quali prevedono che le anzianità riscattate rilevano *"anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995"* (art. 2, comma 3, d. lgs. n. 184/1997) e, cioè, al fine di determinare l'applicazione del metodo di calcolo retributivo, misto o contributivo della pensione, a seconda dell'anzianità contributiva posseduta alla data del 1° gennaio 1996.

In tal modo, quella norma prevede che il riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 esclude il metodo di calcolo interamente contributivo della pensione, al quale è strettamente ed esclusivamente connesso il meccanismo del massimale contributivo.

Del resto, gli effetti del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996, con riguardo all'esclusione del massimale contributivo, sono stati sempre e pacificamente riconosciuti dagli Enti previdenziali (cfr. la Circolare INPDAP 18 dicembre 2008 e la Circolare INPS n. 42 del 17 marzo 2009).

L'unico aspetto effettivamente controverso parrebbe essere quello della decorrenza degli effetti del riscatto sul massimale, in quanto, mentre l'INPDAP riteneva che il riscatto escludesse il massimale non dalla data del riscatto ma sin dalla data di assunzione dell'interessato (*rectius* dalla data in cui si è superata la soglia di reddito rilevante: cfr. la Circolare 18 dicembre 2008), l'INPS riteneva invece che l'esclusione del massimale operasse dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di riscatto (cfr. la citata Circolare n. 42/2009).

Sotto questo aspetto, dunque, la norma interpretativa sopra richiamata ha chiarito che l'opzione ermeneutica corretta è quella da ultimo citata.

Ma, come detto, neppure tale chiarimento appare idoneo a far rivivere gli effetti di precedenti domande di riscatto già rinunciate.

8. Come accennato, è ben possibile che i magistrati interessati presentino una nuova domanda di riscatto, pur se riferita allo stesso periodo oggetto della precedente domanda.

È, inoltre, possibile che la nuova domanda di riscatto possa riguardare un periodo inferiore a quello richiesto nella precedente domanda.

Ed infatti, se il magistrato intendesse effettuare il riscatto al solo fine di ottenere l'esclusione dal massimale contributivo, senza voler necessariamente ottenere il maggior aumento possibile di anzianità contributiva, potrebbe avvalersi della facoltà, prevista dalla legge, di riscattare il periodo della laurea **soltanto in parte** (art. 2, comma 2, l. n. 184/1997).

Al riguardo, non constano precisazioni amministrative in ordine al periodo minimo riscattabile e, in particolare, in merito alla possibilità di riscattare periodi inferiori all'anno (mentre deve ritenersi pacificamente riscattabile un solo anno, quale unità di misura di calcolo del periodo di laurea).

Né tale possibilità può essere esclusa *a priori*, considerato che, come visto, gli Enti previdenziali, in caso di interruzione del pagamento rateale, prevedono che gli importi pagati determinino il riscatto di periodi proporzionali a quanto effettivamente pagato, senza prevedere alcuna eccezione con riferimento alla durata di tali periodi.

Avv. Guido Rossi



